

## Decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005*

*Legge di conversione n. 248 del 02/12/2005*

### **Articolo 1** - Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale

*In vigore dal 31 luglio 2010*

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi (1).

2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'[articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268](#).

2-ter. (Comma abrogato)

-----

(1) Ai sensi dell'[art. 18, comma 8 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010 n. 122](#), resta valido il [provvedimento 3 dicembre 2007](#) dell'Agenzia delle entrate recante "Modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2007 n. 292, per quanto riguarda le modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché le modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.